



*Libera Associazione a fini Culturali
Ricreativi Ambientali
fondata nel 1982*

**STATUTO E
REGOLAMENTO INTERNO**

*Associazione Lustrolese
40030 Lustrola di Granaglione (Bo)
Località CAMPI*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LUSTROLESE

Art. 1 - E' costituita la "Associazione Lustrolese" per la promozione culturale, ricreativa ed ambientale di Lustrola di Granaglione (Bologna).

Art. 2 - L' Associazione ha sede nell'edificio di proprietà sito in Lustrola, località Campi.

Art. 3 - L'Associazione è apolitica , aconfessionale , non esercita attività commerciale e non ha finalità di lucro. Essa è associazione libera e spontanea di tutti coloro che intendono svolgere e dare incremento ad attività culturali, ricreative, sportive, turistiche ecc., anche mediante acquisizioni di immobili e la costruzione di impianti rispondenti e finalizzati allo scopo sociale. E' altresì scopo dell'Associazione il promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, concorsi, mostre, mercato, gite ed escursioni e quant'altro possa accrescere la ricettività ed il benessere della comunità lustrolese, i valori estetici ed il prestigio della località stessa, le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo.

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano le finalità dell'Associazione ai sensi dell'art. 3 e versano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto al voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i Soci che hanno compiuto il 18° anno di età.

Art. 5 - Gli Enti, le Società e le Associazioni che intendono far parte dell'Associazione devono essere rappresentate dal loro presidente o da un suo delegato, che parteciperà singolarmente all'attività dell'Associazione.

Art. 6 - Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a) SOCI ORDINARI: sono tutti gli aderenti all'Associazione in regola con i versamenti delle quote sociali annuali.

b) SOCI ONORARI A VITA: sono persone particolarmente benemerite verso l'Associazione Lustrolese e la comunità di **Lustrola**.

Vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci che decide la loro ammissione. I soci onorari sono esenti dal versamento delle quote sociali e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dei Conti. Il loro numero è limitato a cinque nominativi contemporaneamente.

Il titolo di Socio viene perso, oltrechè per decesso, per il mancato pagamento delle quote sociali, per rinuncia, per incompatibilità con il carattere dell'Associazione e per indegnità.

Art. 7 - I proventi con cui l'Associazione provvede alla propria amministrazione ed attività sono:

- a) le quote sociali
 - b) i contributi del Comune e di Enti pubblici e privati
 - c) i proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative varie
 - d) donazioni, lasciti ecc. purchè liberi da qualsiasi **vincolo od onere**
- I proventi dell'Associazione non potranno essere capitalizzati, ma dovranno essere utilizzati per il benessere dell'Associazione .

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - l'Assemblea dei Soci: l'Assemblea è costituita da tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e dai Soci onorari. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante affissione di avvisi contenenti indicazione del giorno, ora e luogo e Ordine del Giorno della riunione. Non sono ammesse deleghe di presenza.

Art.10 - l'Assemblea Ordinaria: l'Assemblea Ordinaria si riunisce due volte l'anno. La prima fra il giorno 11 e il 20 del mese di agosto. La seconda fra il giorno 21 e il 31 del mese di Dicembre. Solo nell'Assemblea del mese di agosto si provvederà alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e al rinnovo delle cariche sociali (ogni tre anni). In entrambe le Assemblee si potranno discutere la relazione morale, la relazione sulle attività svolte, la costituzione di eventuali commissioni ed eventuali altri argomenti.

Art.11 - l'Assemblea Straordinaria l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, quando

ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci iscritti o tre membri del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata, inviata a tutti i soci iscritti, almeno 15 giorni prima della data stabilita e con indicazione del giorno, ora, luogo ed Ordine del Giorno.

Art.12- Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono costituite validamente in prima convocazione se è presente la metà dei soci. Trascorsa almeno un'ora, in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, come sopra costituite, deliberano a maggioranza, salvo quanto disposto dagli articoli 28 e 29.

Art.13 - All'inizio di ogni Assemblea viene eletto un Presidente per la conduzione dei lavori assembleari e un segretario per la redazione del verbale. Tali persone non possono far parte del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti in carica.

Art. 14 - Le votazioni assembleari sono fatte per alzata di mano, ad eccezione delle nomine a cariche sociali e per decisioni che investono casi personali e morali gravi, che avverranno a scrutinio segreto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo. l'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea, la quale provvederà anche ad eleggere 2 membri supplenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare un Consigliere subentra un Supplente ed il numero stabilito dovrà essere reintegrato alla prima Assemblea. Del Consiglio Direttivo non può far parte più di un componente dello stesso stato di famiglia .

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

- * **IL PRESIDENTE**
- * **IL VICE-PRESIDENTE**
- * **IL SEGRETARIO**
- * **IL TESORIERE**
- * **IL CONSIGLIERE**

Queste persone durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Segretario e Tesoriere.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo dirige e coordina l'attività dell'Associazione, determina annualmente l'importo delle quote sociali, propone all'Assemblea l'eventuale espulsione dei soci indegni, amministra l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Previa approvazione dell'Assemblea, ha facoltà di deliberare l'acquisto di beni immobili, la costruzione o sistemazione di fabbricati, nonché di impianti ed attrezzature sportive.

Il Consiglio non può alienare immobili acquisiti per gli scopi sociali. Nel caso di vendita di immobili che col tempo divenissero superflui, è necessario il voto favorevole scritto di almeno i quattro quinti dei Soci.

Art. 18 - Il Consiglio delibera sullo specifico uso, destinazione e gestione degli immobili e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione.

Art. 19 - Il Consiglio elabora i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere (art. 23), tenendo in considerazione quanto eventualmente proposto da Commissioni costituite.

Art. 20 - Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervenga la maggioranza dei membri. Quando in prima convocazione non si raggiunge il numero legale, il Presidente ha la facoltà di riunire il Consiglio in seconda convocazione, almeno un'ora dopo. Nelle votazioni, in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo che egli stesso convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. La convocazione può essere richiesta anche da tre Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante raccomandata almeno dieci giorni prima della data dell'incontro e deve contenere l'Ordine del giorno dei lavori. Eventuali argomenti riconosciuti urgenti dalla maggioranza dei Consiglieri presenti possono essere trattati subito, anche se non compresi nell'ordine del Giorno.

Il Presidente coordina l'attività del Consiglio; conserva verbali sommari delle riunioni del Consiglio compilati dal Segretario e firmati da entrambi e conserva il registro aggiornato dei Soci con relativi indirizzi.

Insieme al Segretario ed al Tesoriere, il Presidente firma altresì i rendiconti finanziari ed i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre all'Assemblea; autorizza il Tesoriere ad effettuare i pagamenti delle spese.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, egli è sostituito dal vice Presidente.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri più un supplente eletti dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di controllare l'attività amministrativa del Consiglio Direttivo, riferendone all'Assemblea Ordinaria riunita per l'approvazione dei bilanci. Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti membri con parentela diretta con membri del Consiglio Direttivo.

L'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sarà successiva a quella del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione ed è responsabile della cassa sociale. Egli redige i rendiconti finanziari ed i bilanci consuntivi e di previsione; firma quei documenti unitamente al Presidente ed al Segretario; provvede al pagamento delle spese autorizzate; è responsabile delle registrazioni contabili e dei rendiconti.

Art. 24 - Patrimonio.

Il patrimonio che andrà via via consolidandosi proverrà dalle quote dei Soci, da lasciti e donazioni, da proventi di iniziative dell'Associazione e quant'altro nominato dall'art. 7. Il patrimonio immobiliare sarà inalienabile, eccetto il caso di cui all'art. 17, ultimo comma.

Art. 25 - Responsabilità.

La responsabilità degli atti della Associazione ricade in solido sul Presidente e su tutti i membri del Consiglio Direttivo ad eccezione degli atti espressamente autorizzati dall'Assemblea e dallo statuto.

Chiunque dovesse impegnare l'Associazione al di fuori di quanto stabilito dallo statuto, ne risponde **personalmente**.

Art. 26 - Impegni.

Il Presidente od un suo delegato, che deve essere però un membro del Consiglio Direttivo, possono impegnare direttamente l'Associazione nei limiti e nei programmi già approvati dal Consiglio Direttivo, e nei limiti stabiliti dal presente statuto. Si ribadisce che chiunque dovesse impegnare l'Associazione al di fuori dei limiti statutari, ne risponde **personalmente**.

Art. 27 - Attività sportiva.


Eventuali attività sportive ed agonistiche tenute o assunte dall'Associazione verranno coordinate da una Commissione Sportiva composta da tre soci, dei quali uno consigliere dell'Associazione. Si guarderà con particolare simpatia ed interesse alle attività sportive per la necessità di trattenere i giovani al fine di interessarli il più possibile all'attività dell'Associazione e alla vita della comunità.

Art. 28 - Qualsiasi modifica allo statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci presenti.

Art. 29 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno quattro quinti dei soci iscritti ed aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni immobili dovranno essere devoluti ad altra associazione o ente apolitico e con le medesime finalità. Se ciò risultasse impossibile, gli immobili verranno ceduti al Comune di Granaglione, previa garanzia di mantenerli agli usi statutari e comunque ad uso pubblico per la frazione di Lustrola.



Nuovo statuto letto ed approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci svoltasi in sede il giorno 13 agosto 1990.



REGOLAMENTO INTERNO DELL' ASSOCIAZIONE LUSTROLESE

Art. 1 Il presente regolamento interno e gli altri regolamenti che il Consiglio Direttivo stabilirà per particolari attività sociali, fanno parte integrante dello statuto e quindi devono essere rispettati da tutti i soci del circolo.

Art. 2 Possono accedere al circolo e fruirne i servizi soltanto i soci in regola con il versamento della quota sociale e i loro familiari. (vedi regolamento ENDAS)

Art. 3 Nel frequentare il circolo e nell'utilizzarne le strutture si dovrà usare la diligenza del "buon padre di famiglia". In difetto si dovrà rispondere dei danni arrecati.

Il comportamento di ciascun socio deve essere ispirato al rispetto reciproco. ,

Art. 4 Nella sede sociale i soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed educato. Non sono assolutamente ammessi turpiloquio e/o bestemmie. Saranno allontanate le persone la cui presenza o contegno non si addicano al decoro sociale.

Art. 5 I genitori o i tutori si assumono la responsabilità del comportamento dei minori e quella dei danni provocati da questi ultimi a sé stessi, a persone o cose.

Art. 6 I reclami dei soci devono essere inoltrati per iscritto alla segreteria che li sottoporrà al Consiglio. Sarà poi il Consiglio a deliberare in via definitiva.

Art. 7 Sono vietati tutti i giochi d'azzardo. Sono altresì vietati i giochi o trattenimenti che per la loro rumorosità o pericolosità possano comunque recare disturbo ad altri soci.

Art. 8 Il circolo non assume responsabilità per gli oggetti e i valori smarriti o sottratti ovunque vengano depositi o lasciati.

Art. 9 E' fatto obbligo di regolare il conto bar nello stesso giorno.

Art. 10 E' vietato introdurre cani, anche se al guinzaglio.

Art. 11 I fumatori devono rispettare chi non fuma. E' vietato buttare cenere o mozziconi sul pavimento. Si prega di usufruire degli appositi portacenere che sono distribuiti a sufficienza in tutti i locali.

Art. 12 Tutte le comunicazioni del circolo sono esposte in bacheca. Tutti i soci sono tenuti a prenderne visione.

Art. 13 Per il decoro del circolo non è consentito applicare all'interno e sulle pareti esterne della sede sociale calendari, quadri ecc. se non autorizzati.

Art. 14 La gestione del circolo è affidata a personale volontario che presta la propria opera gratuitamente. Nell'interesse di tutti è gradita la massima cortesia e collaborazione.

Art. 15 L'ammissione dei nuovi soci è subordinata alla loro presentazione da parte di almeno due soci che ne garantiscono le qualità morali.

Art. 16 Ogni socio ha facoltà di ospitare nei locali dell'Associazione, una tantum e sotto la propria responsabilità, non più di due persone.



Regolamento interno approvato all'unanimità dall'assemblea ordinaria svoltasi in sede il giorno 13 agosto 1990.